

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
VAL DELLA TORRE, CHIALAMBERTO e GROSCAVALLO**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ***** del mese di ***** nella Residenza Municipale di

Tra

Il Comune di VAL DELLA TORRE

.....C.F.

Email: ...

PEC: ...

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Carlo Tappero il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

e

Il Comune di CHIALAMBERTO

.....C.F.

Email: ...

PEC: ...

legalmente rappresentato dal Sindaco Gabriele Castellini pro tempore il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

Il Comune di GROSCAVALLO

.....C.F.

Email: ...

PEC: ...

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Giacomelli Giuseppe la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO

- a) Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- c) Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la

- ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- d) che ai sensi dell'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, nel rispetto delle procedure definite con D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022)
 - e) Il comma 20-bis – inserito in sede referente – dell'art. 1 del Decreto milleproroghe 2023 modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 - f) Che i Comuni di VAL DELLA TORRE, CHIALAMBERTO E GROSCAVALLO ricompresi nella Prefettura U.T.G. di Torino Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Piemonte hanno intenzione di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata e dall'art. 98, comma 3, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, stipulando fra esse una nuova convenzione di Segreteria

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di VAL DELLA TORRE, CHIALAMBERTO e GROSCAVALLO, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto Segretario.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario Comunale opera con piena autonomia tecnico-professionale, nel rispetto degli artt. 97 e 98 del TUEL, e non può ricevere direttive nel merito delle valutazioni giuridico-amministrative.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di VAL DELLA TORRE presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, previo assenso del Sindaco associato, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di CHIALAMBERTO e GROSCAVALLO.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché

nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla soppressa Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali nonché dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali / Direzione centrale per le autonomie / Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, che a quest'ultima è subentrato.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco capo-convenzione (vale a dire al Sindaco del Comune di VAL DELLA TORRE) l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:

- erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale;
- richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

In caso di dissenso tra i Sindaci su atti inerenti il rapporto di lavoro o le modalità organizzative della Segreteria, prevale il parere tecnico-motivato del Segretario in ordine al corretto andamento ed alla continuità del servizio.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di VAL DELLA TORRE, CHIALAMBERTO e GROSCAVALLO.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Compete al Comune Capo-convenzione la gestione degli istituti giuridici del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, quali ferie, permessi, congedi, aspettative, assenze per malattia e ogni ulteriore istituto previsto dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e dal CCNL dell'Area Funzioni Locali – Dirigenza, nonché i rapporti con la Prefettura – U.T.G. di Torino.

La fruizione degli istituti giuridici contrattuali da parte del Segretario costituisce atto di autodeterminazione organizzativa, da effettuarsi nel rispetto delle esigenze di continuità del servizio, e richiede la mera comunicazione al Comune Capo-convenzione, che ne prende atto e provvede agli adempimenti di competenza.

Art. 4 - Modalità operative di svolgimento del servizio.

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune, in modo proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni di presenza nei singoli Comuni è definito su proposta del Segretario Comunale, sentiti i Sindaci, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei servizi e dell'articolazione delle funzioni attribuite.

Le variazioni al calendario possono essere effettuate dal Segretario Comunale, ove necessario per esigenze sopravvenute, dandone preventiva comunicazione ai Sindaci interessati.

Il Segretario non è soggetto a vincolo di orario, fermo restando il rispetto dell'articolazione del servizio, ai sensi del CCNL Segretari e della disciplina della dirigenza pubblica.

Lo svolgimento dell'attività può avvenire sia in presenza, sia da remoto, in conformità alle disposizioni del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e della normativa vigente in materia di modalità flessibili di prestazione lavorativa. La scelta delle giornate da remoto rientra nell'autonomia organizzativa del Segretario Comunale, fermo restando il presidio degli adempimenti che richiedono la presenza fisica.

Art. 5 – Sostituzione del segretario comunale.

Con la presente convenzione i Comuni facenti parte della convenzione prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, verrà incaricato un segretario in disponibilità iscritto all'Albo dei Segretari della Regione Piemonte.

In nessun caso può essere richiesto al Segretario Comunale di reperire personalmente un supplente.

Art. 6 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria. Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto. È obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- decisioni in merito alle modalità operative di svolgimento del servizio.

Art. 7 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare; procederà quindi al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione.

A questo proposito, le Parti stabiliscono che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune a) VAL DELLA TORRE	63,89%
- Comune c) CHIALAMBERTO	19,44%
- Comune c) GROSCAVALLO	16,67%

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa. (art. 42 CCNL 16 maggio 2006). Gli enti possono elevare fino al 15% il limite percentuale di cui al comma 2, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 nei casi previsti dal CCNL area funzioni locali.

Spese a carico dei singoli comuni

- le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate;
- qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato;
- i diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi

della legge.

Spese suddivise in percentuale tra i comuni aderenti alla convenzione

- Gli oneri per dotazioni tecnologiche o partecipazioni a corsi, giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Art. 8 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida a decorrere dalla data effettiva di presa in servizio del segretario e presenta durata annuale.

Nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dall'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e richiedano al Ministero di autorizzare l'assunzione della titolarità da parte di un segretario iscritto nella fascia professionale C della presente sede di segreteria convenzionata avente una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico al segretario di fascia C, i comuni aderenti alla presente convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero, così come previsto all'art. 2 comma 5 del citato D.M. Interno 29 aprile 2022.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, la presente convenzione ha carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, motivato da comprovate esigenze organizzative, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni;

Il Segretario Comunale può richiedere in qualsiasi momento la rimodulazione o lo scioglimento anticipato della convenzione, qualora intervengano partecipazione a procedure concorsuali, selettive o di mobilità presso altre amministrazioni pubbliche; conferimento di incarichi dirigenziali o di altra natura presso amministrazioni pubbliche, enti o organismi del settore pubblico; nomina presso un'altra sede di segreteria (singola o convenzionata); esigenze sopravvenute connesse al proprio percorso professionale.

In tali ipotesi, lo scioglimento o la modifica producono effetto entro 30 giorni dalla comunicazione del Segretario, salvo diverso termine concordato esclusivamente per garantire la continuità dei servizi essenziali.

Fuori dai casi sopra indicati, la presente convenzione si scioglie per scadenza naturale; prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, troverà applicazione il Punto 2) "Convenzioni", lettera b), "Scioglimento" della Deliberazione 150/1999 del C. di A. dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Torino Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Piemonte (segretaricomunali.prefan@pec.interno.it), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 9 – Classe della Convenzione

In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2024, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
VAL DELLA TORRE	3.973	3
CHIALAMBERTO	332	4
GROSCAVALLO	196	4

All'attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura UTG di Torino in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

Art. 10 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali e, per quanto occorre, alle disposizioni di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e al D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022), così come modificato dall'art 1 comma 20 bis del Decreto legge 29 dicembre 2022 n.198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n.14.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di VAL DELLA TORRE, CHIALAMBERTO E GROSCAVALLO verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura U.T.G. di Torino Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Piemonte per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di VAL DELLA TORRE
Comune di CHIALAMBERTO
Comune di GROSCAVALLO

Il Sindaco
Il Sindaco
Il Sindaco